

nel processo di ratifica

**Accordo intercantonale
sui contributi ai costi di formazione delle
università (accordo intercantonale sulle
università, AIU)**

del 27 giugno 2019

I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹L'accordo regola l'accesso intercantonale alle università cantonali e agli istituti universitari nel rispetto del principio della parità di trattamento e fissa la compensazione versata dai cantoni ai cantoni responsabili.

²Esso favorisce in questo modo la compensazione degli oneri tra i cantoni e la libera circolazione degli studenti e fa parte del coordinamento della politica svizzera in merito alle università.

Art. 2 Sussidiarietà in rapporto agli accordi di corresponsabilità e di cofinanziamento

Gli accordi intercantonali che regolano la corresponsabilità e il cofinanziamento di una o più università e degli istituti universitari prevalgono sul presente accordo, a condizione che non trasgrediscano i principi previsti dall'articolo 3.

Art. 3 Principi

¹I cantoni debitori versano ai cantoni responsabili di un'università dei contributi per i costi di formazione nelle università delle loro studentesse e dei loro studenti.

²I cantoni responsabili di un'università devono fornire per le proprie studentesse e studenti prestazioni in denaro equivalenti almeno a quelle previste dal presente accordo.

³Essi concedono, alle studentesse e agli studenti di tutti i cantoni membri dell'accordo, gli stessi diritti.

II Diritto a dei contributi

Art. 4 Offerte di studio aventi diritto a dei contributi

¹Hanno diritto a dei contributi le offerte di studio proposte dalle università cantonali di diritto pubblico a beneficio di un accreditamento istituzionale e da istituti cantonali universitari di diritto pubblico, aventi un accreditamento.

²La Conferenza dei cantoni membri dell'accordo può riconoscere il diritto a dei contributi alle università e agli istituti universitari che hanno una procedura d'accreditamento in corso. La Conferenza definisce nelle direttive i criteri decisivi. Resta riservato l'articolo 26.

³Le offerte di studio che portano a un diploma che permette d'accedere a una professione regolamentata hanno diritto a dei contributi se soddisfano le condizioni supplementari di riconoscimento formulate nelle disposizioni di diritto applicabili.

⁴Sono considerate offerte di studio ai sensi dei precedenti capoversi:

- a. lo studio a livello bachelor o master,
- b. lo studio a livello di dottorato, tenendo conto dell'articolo 11,
- c. altre offerte di studio definite dalla Conferenza dei cantoni membri dell'accordo.

⁵I corsi di preparazione e le offerte di perfezionamento professionale non hanno diritto a dei contributi.

Art. 5 Offerte di studio d'istituti privati aventi diritto a dei contributi

¹Le offerte di studio delle università private che beneficiano di un accreditamento istituzionale e quelle d'istituti privati universitari accreditati possono essere riconosciute dalla Conferenza dei cantoni membri dell'accordo come aventi diritto a dei contributi, a condizione che il cantone sede

- a. partecipi al finanziamento dei costi dell'università privata,
- b. fornisca all'università privata delle prestazioni in denaro equivalenti almeno a quelle previste dal presente accordo per i propri studenti e studentesse,
- c. garantisca che l'università privata conceda agli studenti e alle studentesse di tutti i cantoni membri dell'accordo gli stessi diritti, e
- d. sia rappresentato nell'istanza responsabile dell'università privata o partecipi in un'altra forma alla gestione strategica di quest'ultima.

²L'articolo 4 capoverso 3-5 e l'articolo 6 si applicano anche agli istituti privati.

Art. 6 Banca dati per offerte di studio aventi diritto a dei contributi

¹Le offerte di studio aventi diritto a dei contributi sono recensite in una banca dati secondo i settori di studio.

²Se le caratteristiche del sistema di formazione non permettono di determinare a quale settore di studio appartenga un'offerta o se sorgono litigi, la decisione spetta alla Commissione AIU.

Art. 7 Studentesse e studenti

¹È studentessa e studente per il quale si deve versare un contributo ai sensi del presente accordo, la persona immatricolata a un'offerta di studio avente diritto a dei contributi.

²Non sono versati contributi per la studentessa e lo studente che non acquisisce unità di credito.

³Il numero degli studenti è stabilito in base alla statistica degli studenti dell'Ufficio federale di statistica (UST).

III Calcolo dei contributi e obbligo di pagamento

Art. 8 Base di calcolo dei contributi

¹I contributi intercantonali sono fissati per ogni categoria di costo sotto forma di un importo forfettario annuale per studentessa o studente.

²Essi sono fatturati ai cantoni debitori sulla base del numero effettivo di studenti recensiti nei semestri d'autunno e di primavera. La Commissione AIU decide sulle modalità di fatturazione.

Art. 9 Basi per fissare l'importo dei contributi intercantonali

¹Il costo standardizzato di ogni settore di studio costituisce la base per il calcolo dei contributi intercantonali. Questo costo si ottiene tenendo conto

- a. del 100% del saldo dei costi d'esercizio per l'insegnamento dopo deduzione dei fondi di terzi per l'insegnamento, nonché
- b. dell'85 % del saldo dei costi d'esercizio per la ricerca a carico del cantone responsabile dell'università dopo deduzione dei fondi di terzi per la ricerca.

I costi sono determinati in base alla statistica delle finanze delle università dell'Ufficio federale di statistica (UST). I costi d'infrastruttura non entrano nel calcolo.

²I settori di studio e la loro attribuzione a una categoria di costo sono indicati nell'allegato dell'accordo.

³Alla presenza di cambiamenti essenziali delle basi di calcolo, definite nel capoverso 1, la Conferenza dei cantoni membri dell'accordo può cambiare l'attribuzione di un settore di studio a una categoria di costo, introdurre altre categorie di costo e/o

suddividere delle categorie di costo esistenti. In casi giustificati può, inoltre, plafonare i costi d'esercizio della ricerca tenuti in considerazione per il calcolo.

Art. 10 Ammontare dei contributi intercantonali

¹Per ogni categoria di costo si calcola la media del costo standardizzato dei settori di studio, poi da questo costo medio si deduce un importo corrispondente alla media delle tasse di studio e dei contributi federali effettivi o forfettari. I contributi corrispondono all'85 % dell'importo così ottenuto.

²L'importo dei contributi intercantonali per la categoria di costo III non supera il doppio della media dei costi d'insegnamento calcolati, secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a, per i settori di studio appartenenti a questa categoria di costo. In casi giustificati, la Conferenza dei cantoni membri dell'accordo può aumentare l'importo dei contributi per la categoria di costo III oltre il massimo fissato. L'articolo 26 capoverso 3 resta riservato.

³La Conferenza dei cantoni membri dell'accordo ha la competenza di stabilire l'ammontare e la durata di validità dei contributi.

Art. 11 Durata dell'obbligo di pagamento dei contributi

¹I contributi intercantonali ai sensi del presente accordo devono essere versati per un primo e un eventuale secondo studio. Uno studio (primo o secondo) può comprendere un bachelor, un master ed eventualmente un dottorato. Un secondo studio può essere finanziato solo dopo il conseguimento di un primo titolo universitario a livello master.

²La durata dell'obbligo di pagamento è limitata a 12 semestri per il primo studio e a 12 semestri supplementari per un secondo studio. Per lo studio di medicina, la durata dell'obbligo di pagamento dei contributi si estende a 16 semestri.

³La Conferenza dei cantoni membri dell'accordo stabilisce la durata massima del periodo avente diritto a dei contributi per

le offerte di studio contemplate nell'articolo 4 capoverso 4 lettera c.

Art. 12 Cantone debitore

¹È considerato debitore il cantone membro dell'accordo nel quale lo studente o la studentessa aveva il suo domicilio civile (articolo 23 ss CC¹) al momento dell'ottenimento del certificato che abilita all'accesso ad un'università.

²In caso di un secondo studio, il cantone debitore è quello dove si trova il domicilio civile dello studente o della studentessa all'inizio del suo secondo studio (inizio del semestre).

Art. 13 Tasse di studio

I cantoni responsabili di un'università possono prelevare delle tasse di studio individuali eque. Se la somma delle tasse di studio individuali e dei contributi previsti nell'articolo 10 supera il costo standardizzato servito al calcolo dei contributi per categoria di costo secondo l'allegato, i contributi saranno ridotti dell'importo eccedente.

IV Accesso alle università e parità di trattamento

Art. 14 Parità di trattamento all'ammissione

Le candidate e i candidati agli studi, nonché le studentesse e gli studenti di tutti i cantoni membri dell'accordo, per quanto riguarda l'ammissione agli studi, hanno gli stessi diritti di quelli del cantone o dei cantoni responsabili di un'università. Ciò vale anche in caso di restrizioni d'ammissione agli studi.

¹ Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC), RS 210

*Art. 15 Trattamento degli studenti e delle studentesse dei cantoni
non membri dell'accordo*

¹Le studentesse e gli studenti provenienti da cantoni che non hanno aderito al presente accordo non possono prevalersi del diritto alla parità di trattamento.

²Sono ammessi a un'offerta di studio avente diritto a dei contributi ai sensi di quest'accordo, solo quando le studentesse e gli studenti dei cantoni membri dell'accordo hanno trovato un posto di studio.

³Per l'offerta di studio presa in considerazione pagano dei contributi di un importo corrispondente almeno a quello dei contributi previsti dall'articolo 10.

V Esecuzione

Art. 16 Conferenza dei cantoni membri dell'accordo

¹La Conferenza dei cantoni membri dell'accordo si compone di una o un consigliere di Stato di ogni cantone che ha aderito all'accordo.

²Ha i seguenti compiti:

- a. fissare l'importo e la durata della validità dei contributi intercantionali per ogni categoria di costo e definire l'importo della deduzione corrispondente ai contributi federali (articolo 10),
- b. definire i settori di studio e l'attribuzione a una categoria di costo (articolo 9 capoverso 2),
- c. cambiare l'attribuzione di un settore di studio a una categoria di costo, introdurre altre categorie di costo e/o suddividere delle categorie di costo esistenti e adeguare il relativo allegato (articolo 9 capoverso 3),
- d. plafonare, in casi giustificati, i costi d'esercizio della ricerca tenuti in considerazione per il calcolo (articolo 9 capoverso 3),
- e. aumentare l'importo dei contributi per la categoria di costo III oltre il massimo fissato (articolo 10 capoverso 2),

- f. definire altre offerte di studio (articolo 4 capoverso 4 lettera c) e fissare la loro durata regolare (articolo 11 capoverso 3),
- g. ridurre i contributi (articolo 13),
- h. decidere se hanno diritto a contributi le offerte di studio, di università in corso di procedura di accreditamento (articolo 4 capoverso 2), le offerte di studio il cui diploma permette di accedere a una professione regolamentata (articolo 4 capoverso 3) e le offerte di studio di università private (articolo 5),
- i. approvare il budget e il conto delle spese legate all'esecuzione dell'accordo (articolo 19),
- k. eleggere i membri e il presidente o la presidente della Commissione AIU (articolo 17), e
- l. fissare l'anno contabile a partire dal quale i contributi per la categoria di costo III sono calcolati sulla base dei costi validati.

³Le decisioni secondo il capoverso 2, lettera a fino a g, nonché l, richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza di cui almeno la metà dei cantoni responsabili di un'università secondo il Concordato sulle scuole universitarie². Le altre decisioni si prendono a maggioranza semplice dei membri presenti.

Art. 17 Commissione AIU

¹Per l'esecuzione del presente accordo, la Conferenza dei cantoni membri dell'accordo istituisce una Commissione AIU. I suoi membri sono eletti per un periodo di quattro anni.

²La Commissione AIU si compone di otto consiglieri di Stato dei cantoni membri dell'accordo. Quattro dei suoi membri rappresentano un cantone responsabile di un'università e quattro un cantone non responsabile di un'università.

³Un rappresentante della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e dell'Ufficio federale di statistica (UST) partecipano alle sedute con voto consultivo.

² Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) del 20 giugno 2013; Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 6.0

⁴La Commissione AIU ha in particolare i seguenti compiti:

- a. vigilare sull'esecuzione dell'accordo e, in particolare, sul segretariato,
- b. determinare, in caso di litigio, a quale settore di studio sia d'attribuire un'offerta (articolo 6 capoverso 2),
- c. formulare delle proposte all'attenzione della Conferenza dei cantoni membri dell'accordo per le decisioni secondo l'articolo 16 capoverso 2, lettera a fino a g, e l, nonché
- d. regolare le modalità concernenti la fatturazione, il pagamento dei contributi, le scadenze e le date di riferimento, nonché la procedura concernente eventuali interessi di mora.

Art. 18 Segretariato

¹Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume le funzioni di segretariato dell'accordo.

²Procede all'incasso centralizzato dei contributi.

Art. 19 Spese legate all'esecuzione dell'accordo

Le spese legate all'esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni membri dell'accordo in proporzione al numero effettivo dei loro studenti. Sono fatturate annualmente.

Art. 20 Regolamento dei litigi

¹Il regolamento dei litigi tra i cantoni membri dell'accordo derivanti dall'applicazione di quest'ultimo segue la procedura definita nella CQI.³

²Nel caso di litigi non risolti, la decisione spetta, su azione di diritto pubblico, al Tribunale federale secondo l'articolo 120 capoverso 1 lettera b della LTF.⁴

³ Convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri (convenzione quadro, CQI)

⁴ Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), RS 173.110

VI Disposizioni finali

Art. 21 Adesioni

¹L'adesione al presente accordo deve essere dichiarata al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

²Contemporaneamente alla dichiarazione d'adesione al presente accordo, i cantoni si ritirano dall'accordo intercantonale sulle università (AIU) del 20 febbraio 1997.

Art. 22 Entrata in vigore

¹Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione mette in vigore il presente accordo quando vi hanno aderito diciotto cantoni.

²L'entrata in vigore dell'accordo è comunicato alla Confederazione.

Art. 23 Disdetta

L'accordo può essere disdetto il 31 dicembre di ogni anno con una comunicazione scritta indirizzata alla Conferenza dei cantoni membri dell'accordo e con un termine di preavviso di due anni.

Art. 24 Persistenza degli obblighi

Quando un cantone disdice l'accordo, i suoi obblighi derivanti da quest'accordo nei confronti delle studentesse e degli studenti in formazione al momento della disdetta rimangono invariati fino al termine del loro studio.

Art. 25 Principato del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria legislazione. Ha gli stessi diritti e doveri dei cantoni membri dell'accordo.

Art. 26 Disposizioni transitorie

¹Il diritto a dei contributi in base all'Accordo intercantonale sulle università del 20 febbraio 1997 resta acquisito fino alla concessione dell'accreditamento istituzionale (articolo 4 capoverso 2 e articolo 5 capoverso 1) in conformità alla LPSU⁵ e/o fino all'accertamento del rispetto delle condizioni di riconoscimento supplementari conformemente all'articolo 4 capoverso 3 e all'articolo 5 capoverso 2, ma al massimo fino a otto anni dopo l'entrata in vigore della LPSU.

²L'indennizzo delle prestazioni di quei cantoni che non hanno o non hanno ancora aderito al presente accordo avviene sulla base dell'accordo intercantonale sulle università del 20 febbraio 1997 al massimo fino a due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Alla scadenza di questo termine, a tutti i cantoni non membri dell'accordo si applica l'articolo 15.

³Finché i costi validati dello studio in medicina umana, dentaria e veterinaria non sono disponibili, i contributi intercantonali per la categoria di costo III saranno il doppio dei contributi per la categoria di costo II. La Conferenza dei cantoni membri dell'accordo decide a decorrere da quale anno contabile i contributi per la categoria di costo III sono versati sulla base dei costi validati.

Art. 27 Calcolo dei contributi nella fase di transizione dall'AIU 1997 all'AIU 2019

¹Durante una fase di transizione di tre anni dopo l'entrata in vigore dell'AIU 2019, i contributi cantonali si calcolano come segue:

⁵ Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) del 30 settembre 2011, RS 414.20

- a. si moltiplica la differenza tra i contributi AIU 2019 e AIU 1997 con il fattore 0.25 (primo anno di calcolo), con il fattore 0.5 (secondo anno di calcolo), nonché con il fattore 0.75 (terzo anno di calcolo) e si stabilisce per ogni cantone un corrispondente importo di correzione,
- b. si calcolano i contributi effettivi per ogni cantone in base ai contributi secondo AIU 1997 più il importo di correzione secondo la lettera a.

²Conclusa questa fase di transizione di tre anni, il calcolo dei contributi cantonali avviene unicamente in base all'AIU 2019.

Berna, il 27 giugno 2019

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente:
Silvia Steiner

La segretaria generale:
Susanne Hardmeier

Allegato

Definizione delle categorie di costo e attribuzione ai settori di studio secondo l'articolo 9 capoverso 2 dell'accordo

Le categorie di costo secondo l'articolo 9 capoverso 2 sono definite come segue:

Categoria di costo I scienze umane sociali, economia e diritto

Categoria di costo II scienze esatte, naturali e tecniche, farmacia, primo e secondo anno di studio di medicina umana, dentaria e veterinaria

Categoria di costo III medicina umana, dentaria e veterinaria, a partire dal terzo anno di studio